

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1951 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo – N. 17 Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - **Articolo 25 comma 5 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 - Strumento di Agevolazione a favore dell'Imprenditoria e del Lavoro Autonomo delle Donne - Approvazione Disciplinare e stanziamento risorse.**

PREMESSO

- Che il comma 4 dell'articolo 25 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006", al fine di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile in Campania, ha istituito uno strumento di agevolazione a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne;
- Che il comma 5 del citato articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005 autorizza la Giunta Regionale, sentite le Commissioni Bilancio, Attività Produttive e Pari Opportunità, ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari a disciplinare ed attuare il suddetto strumento;
- Che il comma 6 del medesimo articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005 prevede che lo strumento agevolativo de quo sia finanziato con le somme iscritte all'U.P.B. 2.66.143;

CONSIDERATO

- Che, al fine di ottemperare al disposto del succitato comma 5 dell'articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005, si è previamente provveduto ad attivare il tavolo di concertazione, nonché a discutere con le parti sociali e con i soggetti interessati gli obiettivi, le finalità e le modalità applicative dello strumento di agevolazione a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne;
- Che, con Deliberazione n. 441 del 04/04/2006, la Giunta Regionale, nelle more dell'invio, da parte delle Commissioni Consiliari competenti, dei pareri prescritti dal comma 5 del citato articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005, ha inoltre approvato una prima bozza del succitato Disciplinare;
- Che, anche sulla scorta dei pareri espressi dalle Commissioni Bilancio, Attività Produttive e Pari Opportunità, resi rispettivamente in data 24/10/2006, 04/07/2006 e 27/09/2006, appare necessario apportare delle modifiche alla succitata bozza, procedendo quindi all'approvazione della versione definitiva del Disciplinare in parola;

CONSIDERATO altresì

- Che, con Deliberazione n. 1318 del 01/08/2006, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), documento di programmazione che, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, definisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti;
- Che, ai fini del consolidamento del tessuto imprenditoriale, dell'ampliamento della base produttiva e dell'accelerazione delle dinamiche di crescita del sistema produttivo, il succitato Piano d'Azione ha previsto, tra le attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi specifici relativi alla linea d'azione 3, l'attivazione, in prima applicazione, del Regime Regionale di Aiuto a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne, istituito dal citato comma 5 dell'articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005, sulla base del Disciplinare approvato con la citata D.G.R. n. 441/2006 (attività 2 lettera a));
- Che, ai fini del rafforzamento dell'azione pubblica a favore del sistema produttivo, il PASER ha inoltre previsto, tra le attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi specifici relativi alla linea d'azione 6, la definizione e l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica alle procedure attuative di bandi ed avvisi;

RITENUTO

- Di dover dunque provvedere all'approvazione del Disciplinare relativo al Regime Regionale di Aiuto a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne, così come allegato alla presente deliberazione, di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;
- Di dover demandare al Coordinatore dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" l'emanazione di un apposito Avviso, volto a stabilire le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, nonché la data di avvio della procedura;
- Di dover altresì demandare al Coordinatore dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" l'approvazione della modulistica;
- Di dover destinare al finanziamento dello strumento agevolativo in parola, in fase di prima applicazione, con riferimento ai settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, nonché al Lavoro Autonomo, la somma complessiva di Euro 15.000.000,00;
- Di dover far gravare la suddetta somma sull'U.P.B. 2.66.143 del Bilancio 2006;
- Di dover far gravare invece la somma relativa agli oneri connessi all'acquisizione dei servizi di assistenza tecnica alla procedura attuativa del succitato Avviso sull'U.P.B. 2.83.243 del Bilancio 2006;
- Di dover rinviare a successivi atti del Dirigente competente l'impegno sia della somma destinata al finanziamento dello strumento agevolativo, pari ad € 15.000.000,00, sia di quella relativa agli oneri connessi all'acquisizione dei servizi di assistenza tecnica;
- Di dover rinviare a successivi atti della Giunta Regionale l'individuazione delle risorse necessarie ai fini dell'attivazione dello strumento agevolativo de quo a favore delle imprese operanti nel settore del Turismo (attività comprese nelle classi 55.10, 55.21, 55.22, 55.23, 63.30, 92.72 e 93.04 della classificazione ISTAT Ateco 2002);

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- Di approvare il Disciplinare relativo al Regime Regionale di Aiuto a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne, così come allegato alla presente deliberazione, di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;
- Di demandare al Coordinatore dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" l'emanazione di un apposito Avviso, volto a stabilire le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, nonché la data di avvio della procedura;
- Di demandare altresì al Coordinatore dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" l'approvazione della modulistica;
- Di destinare al finanziamento dello strumento agevolativo in parola, in fase di prima applicazione, con riferimento ai settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, nonché al Lavoro Autonomo, la somma complessiva di Euro 15.000.000,00;
- Di far gravare la suddetta somma sull'U.P.B. 2.66.143 del Bilancio 2006;
- Di far gravare invece la somma relativa agli oneri connessi all'acquisizione dei servizi di assistenza tecnica alla procedura attuativa del succitato Avviso sull'U.P.B. 2.83.243 del Bilancio 2006;
- Di rinviare a successivi atti del Dirigente competente l'impegno sia della somma destinata al finanziamento dello strumento agevolativo, pari ad € 15.000.000,00, sia di quella relativa agli oneri connessi all'acquisizione dei servizi di assistenza tecnica;
- Di rinviare a successivi atti della Giunta Regionale l'individuazione delle risorse necessarie ai fini dell'attivazione dello strumento agevolativo de quo a favore delle imprese operanti nel settore del Turismo (attività comprese nelle classi 55.10, 55.21, 55.22, 55.23, 63.30, 92.72 e 93.04 della classificazione ISTAT Ateco 2002);
- Di inviare la presente deliberazione:
 - All'A.G.C. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" per l'esecuzione;

- All' A.G.C. 18 "Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo" per opportuna conoscenza;
- All'A.G.C. 13 " Sviluppo Attività Settore Terziario" per opportuna conoscenza;
- Al Settore 02 "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" dell'A.G.C. 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi" per quanto di competenza;
- Al Settore 02 "Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" dell'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente Giunta Regionale" per la pubblicazione sul B.U.R.C., da effettuare in uno con il Decreto Dirigenziale di emanazione dell'Avviso, assicurando contestualmente un'adeguata pubblicità attraverso il sito web della Regione Campania.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

Disciplinare del Regime Regionale di Aiuto a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne**Articolo 1****Premesse**

1. Il presente Disciplinare regola gli interventi della Regione Campania diretti a promuovere, sostenere e consolidare il lavoro femminile al fine di qualificare la presenza nei settori del sistema economico campano attraverso aiuti a favore di iniziative di impresa o di lavoro autonomo condotte prevalentemente o esclusivamente da donne.
Attraverso tali interventi la Regione, in coerenza con quanto indicato nel P.O.R. Campania 2000-2006, intende perseguire i seguenti obiettivi specifici prioritari:
 - favorire sul territorio regionale la creazione e lo sviluppo di attività di impresa o di lavoro autonomo condotte da donne;
 - agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione femminile;
 - assicurare l'integrazione, l'efficacia e la coerenza dell'intervento pubblico in diversi ambiti di competenza;
 - consentire una collaborazione e un coordinamento tra soggetti pubblici e privati nell'attuazione degli interventi volti al sostegno delle iniziative proposte da donne;
 - incrementare gli attuali livelli occupazionali;
 - favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne.
2. Il presente regime di aiuto e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*"de minimis"*)", pubblicato nella GUCE L 10 del 13/01/2001, e pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato.
3. Il regime viene attuato attraverso apposito Avviso pubblicato sul B.U.R.C..
4. Il regime di aiuto è alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 69/2001.

Articolo 2**Soggetti destinatari degli aiuti**

1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese, nonché i lavoratori autonomi già attivi o che intendono attivarsi nel territorio regionale.
Per la definizione di "Piccola e Media Impresa" si fa riferimento al Decreto del MAP del 18/04/2005 di recepimento della "Raccomandazione 1422/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L 124 del 20/05/2003).
2. Le imprese devono rientrare in una delle seguenti tipologie:
 - a) ditte individuali di cui siano titolari donne;
 - b) iniziative di lavoro autonomo svolte esclusivamente da donne;
 - c) società, anche nella forma cooperativa, la cui compagine sociale sia costituita per almeno i due terzi da donne, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da donne ed i cui organi di amministrazione siano costituiti esclusivamente da donne.
3. Le agevolazioni possono essere concesse ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo operanti nei settori dell'industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, nonché del lavoro autonomo – sezioni C, D, E, F, G, H, I (quest'ultima limitatamente alle attività comprese nella divisione 63 e nella classe 64.20 della classificazione ISTAT ATECO 2002), K (limitatamente alle attività comprese nelle divisioni 72, 73 e 74 della classificazione ISTAT ATECO 2002), M (limitatamente alle attività comprese nella classe 80.22, nonché a quelle comprese nelle categorie 80.30.2 e 80.30.3) ed O (limitatamente alle attività comprese nelle classi 90.01, 90.02, 93.01 e 93.02, nonché a quelle comprese nelle categorie 92.72.1 e 93.04.2 della classificazione ISTAT ATECO 2002).
4. Il presente regime di aiuto non si applica:
 - al settore dei trasporti;

- alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato;
- alle attività connesse all'esportazione, vale a dire alle attività direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- alle attività condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Articolo 3

Iniziative ammissibili

1. Le iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regime di aiuto sono quelle relative a programmi di investimento destinati all'avvio di una nuova attività, ovvero all'ampliamento, adeguamento, ammodernamento, riqualificazione, riconversione, riattivazione, razionalizzazione, ristrutturazione di un'unità locale esistente.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considera:

- a) *"realizzazione di una nuova unità locale"*, il programma che prevede la realizzazione di una nuova struttura produttiva. Nei casi connessi al cambiamento della localizzazione di una unità locale esistente, detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale; in questi casi le nuove unità locali dovranno operare negli stessi settori di attività delle unità soggette a processi di delocalizzazione;
- b) *"ampliamento e adeguamento"*, il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
- c) *"ammodernamento e riqualificazione"*, il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
- d) *"riconversione"*, il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
- e) *"riattivazione"*, il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
- f) *"razionalizzazione"*, il programma diretto alla ottimizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
- g) *"ristrutturazione"*, il programma diretto al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.

Articolo 4

Spese ammissibili

1. Per i programmi di cui al precedente articolo 3 sono ammissibili a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, se detraibile, e di altre imposte e tasse:
 - Spese relative ad investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura in cui queste siano necessarie e strumentali all'attività da svolgere;
 - Spese per servizi e consulenze di carattere straordinario forniti da soggetti esterni, solo se accessorie all'acquisto delle suddette immobilizzazioni.
2. Nelle ipotesi di avvio di una nuova attività, e purchè le imprese/lavoratori autonomi che abbiano posto in essere i programmi di investimento agevolati ne abbiano fatto esplicita richiesta al momento della

presentazione della domanda, sono ammissibili a contributo anche le spese di gestione relative ai primi due esercizi di attività.

Articolo 5 Misura dell'agevolazione

1. In relazione alle spese di investimento, l'agevolazione concedibile consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ritenute ammissibili.
2. In relazione alle spese di gestione, l'agevolazione concedibile alle imprese/lavoratori autonomi nell'ipotesi di avvio di una nuova attività consiste in un contributo in conto esercizio pari al 50% delle spese relative ai primi due esercizi di attività.
3. L'ammontare del contributo in conto esercizio di cui al comma precedente non può comunque essere superiore al 30% del contributo complessivamente spettante.
4. In ogni caso, il contributo complessivamente concesso (contributo in conto capitale + contributo in conto esercizio) non potrà superare, tenuto conto altresì delle eventuali altre agevolazioni ottenute, i limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente ai fini del "*de minimis*".

Articolo 6 Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni

1. Il regime di aiuto viene attuato mediante procedura a sportello, con apertura disposta con Decreto Dirigenziale e chiusura il giorno in cui si verifica l'esaurimento dei fondi resi disponibili dall'Amministrazione Regionale.
2. La procedura relativa alla concessione delle agevolazioni si compone di tre fasi:
 - A. Fase di accesso;
 - B. Fase di istruttoria/valutazione;
 - C. Fase di approvazione.
3. Nella fase di accesso, i soggetti richiedenti fanno richiesta di agevolazioni, entro i termini e secondo le modalità fissati nell'Avviso.
4. L'istruttoria di ammissibilità sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Nel caso di esito positivo della istruttoria di ammissibilità, la domanda di agevolazione è sottoposta alla fase di valutazione. Tale valutazione sarà finalizzata alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) Validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;
 - b) Valore innovativo dell'iniziativa, da valutarsi anche in considerazione degli investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica;
 - c) Congruità delle spese indicate;
 - d) Capacità tecnico-impresariali ovvero professionali delle proponenti.
6. Nella fase di approvazione, l'Amministrazione Regionale provvede alla concessione dei contributi spettanti. Detti contributi dovranno essere formalmente "accettati" dai destinatari.

Articolo 7 Realizzazione degli investimenti

1. Entro il limite massimo di **24 mesi** dalla data di notifica della comunicazione relativa alla concessione delle agevolazioni, gli investimenti devono essere totalmente realizzati.

Articolo 8 Obblighi e variazioni

1. Non è consentita la contemporanea partecipazione dello stesso socio o soggetto a più iniziative per le quali viene presentata istanza a valere sul presente Disciplinare, pena la inammissibilità delle richieste di agevolazione, nonché la revoca delle agevolazioni eventualmente già concesse.

2. Dalla data di approvazione della richiesta del contributo e fino alla scadenza dei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento, qualsiasi variazione relativa al soggetto destinatario dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 del presente disciplinare e degli elementi oggetto di valutazione ai fini della concessione dei contributi. Tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dalla Regione Campania, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
3. L'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa/lavoratore autonomo per la realizzazione dell'iniziativa deve essere pari almeno al 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili, a prescindere dall'ammontare delle agevolazioni ottenibili. Per apporti dell'impresa/lavoratore autonomo si intendono tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualsiasi aiuto pubblico.
4. I beni oggetto dell'agevolazione non possono essere ceduti, alienati o distorti dall'uso al quale sono stati destinati e devono essere conservati nel territorio regionale per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
5. Il programma di investimento potrà subire variazioni, nel rispetto delle percentuali massime per tipologia di spesa, a condizione che non si discosti sostanzialmente da quello approvato per natura e obiettivi. Non potranno in ogni caso essere ammesse variazioni che comportino l'inquadramento dell'attività in una diversa divisione della classificazione ISTAT. Eventuali variazioni in diminuzione sono consentite nella misura massima complessiva del 25%, nel rispetto dei rapporti tra le singole voci di spesa previsti dal disciplinare e comporteranno la corrispondente riduzione del contributo. Eventuali variazioni in aumento non incideranno sul contributo concesso.

Articolo 9

Monitoraggio e controlli

1. Dalla data di presentazione della domanda e nei 5 anni successivi al completamento dell'investimento, la Regione Campania, anche avvalendosi di una sua Società strumentali, effettuerà i controlli in merito alla attuazione dell'iniziativa, al permanere dei requisiti stabiliti per la concessione dei benefici e degli elementi su cui è stata valutata l'iniziativa, così come specificati nell'Avviso, al rispetto degli obblighi previsti ed alla veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai beneficiari. Tali controlli potranno avvenire anche mediante ispezioni, anche a campione, presso la sede legale e/o la sede operativa, ove non coincidenti, dei soggetti beneficiari.
2. Nel periodo previsto per l'effettuazione dei controlli, i soggetti beneficiari sono obbligati a comunicare eventuali modifiche dello statuto, trasferimento della sede dell'unità locale oggetto delle agevolazioni, scioglimento del vincolo societario, richiesta di amministrazione controllata o di concordato preventivo, istanza di fallimento ed ogni altra informazione rilevante ai fini dei controlli. Tali comunicazioni devono essere effettuate nel termine di trenta giorni a decorrere dal verificarsi dell'evento.

Articolo 10

Decadenze e revoche

1. Sono cause di decadenza dalle agevolazioni:
 - a) Il mancato invio della dichiarazione di accettazione del contributo entro il termine previsto;
 - b) Le modifiche dei requisiti di accesso alle agevolazioni intervenute successivamente alla presentazione delle domande e fino alla data di concessione delle agevolazioni.
2. E' causa di revoca delle agevolazioni la violazione dei seguenti obblighi e vincoli:
 - a) La mancata destinazione delle agevolazioni agli scopi per i quali è stata concessa;
 - b) La riduzione del programma di investimenti in misura superiore al 25% rispetto al progetto approvato;
 - c) La cessazione dell'attività entro 5 anni dall'ultimazione dell'investimento o la modificazione nello stesso termine in modo da non rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di investimento finanziario;

- d) L'insorgere, in danno del beneficiario, di procedimenti esecutivi, di iscrizione di ipoteca giudiziale, di procedure concorsuali;
 - e) Il venir meno delle condizioni soggettive ovvero delle condizioni oggettive previste ai fini della concessione delle agevolazioni;
 - f) La presentazione di autocertificazioni che dovessero risultare, all'esito di successiva verifica, non veritiere o mendaci;
 - g) Il mancato rispetto del divieto di cessione, alienazione o distrazione dall'uso previsto dei beni oggetto dei contributi per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti;
 - h) Il mancato rispetto del limite massimo di cumulo con altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali e comunitarie;
 - i) La mancata realizzazione dell'investimento entro il limite temporale previsto dall'articolo 7;
 - j) Ulteriori motivi indicati nell'Avviso.
3. In relazione a quanto indicato al comma 2, lettera i, la revoca interessa le agevolazioni afferenti ai titoli di spesa datati successivamente al limite temporale previsto dall'articolo 7, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento nei termini e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 4. Le inadempienze parziali o totali o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo, costituiranno motivo di revoca parziale o totale dei contributi assegnati.
 5. La revoca comporta la restituzione dei contributi eventualmente erogati, maggiorati degli interessi legali, fatte salve maggiori penali previste dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998.
 6. La documentazione relativa all'intervento ammesso agli aiuti è conservata, custodita e resa disponibile per eventuali verifiche per un periodo di 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.

Articolo 11

Adempimenti della Regione Campania

1. La Regione Campania procede ad informare l'impresa della natura "*de minimis*" dell'aiuto e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "*de minimis*" dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.
2. La Regione Campania può erogare il nuovo aiuto "*de minimis*" solo dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nel periodo di riferimento dei tre anni ad un livello eccedente i limiti fissati dalla normativa comunitaria vigente.
3. La Regione Campania registra e riunisce tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente Disciplinare. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente Disciplinare sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta della Commissione, la Regione Campania trasmette, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del citato Regolamento n. 69/2001, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto "*de minimis*" ricevuto da una determinata impresa.

Articolo 12

Attività istruttoria

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per lo svolgimento delle attività di istruttoria e di erogazione delle domande di agevolazione possono essere affidati a Società strumentali della Regione Campania.

Articolo 13

Norme finali

1. Il presente Disciplinare è attuato tramite appositi Avvisi alla cui emanazione si provvede in base alla disponibilità delle risorse finanziarie in bilancio.
2. Negli Avvisi vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilità del regime.

Articolo 14

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare e gli Avvisi di attuazione sono soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni e disponibili anche attraverso la rete internet sul sito della Regione Campania.